

Ordinanza Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 2 giugno 1989 n. 193

(prot. 28501/2211/GL)

Oggetto: Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico.

(omissis)

Articolo unico. - Per alunni portatori di *handicap* psichico frequentati il primo anno di scuole secondarie di secondo grado che abbiano svolto "programmi semplificati rispetto a quelli dei compagni di classe" i consigli di classe, in via sperimentale, allo scopo di non interrompere il processo formativo in atto, che viene arricchito anche dalla interazione del gruppo di classe, possono limitarsi a deliberare l'ammissione alla frequenza alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuire voti.

Il consiglio medesimo deve far constare, nel processo verbale relativo allo scrutinio della classe, l'adozione del predetto provvedimento, facendo riferimento alla specifica relazione prevista dal paragrafo 8 della Circ. Min. n. 262 del 22 settembre 1988 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, la quale stabilisce che per gli alunni con *handicap* "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

Le medesime indicazioni valgono anche per l'ammissione alla terza classe di istituti in cui il primo biennio non costituisca fase conclusiva di ciclo, nel caso in cui, a giudizio dei consigli di classe, sussistano le sovra-esposte ragioni di ordine didattico-formativo.